



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELLO STATO ASSEGNATI IN USO GOVERNATIVO O IN LOCAZIONE PASSIVA, ALLA CORTE DEI CONTI MEDIANTE IL SISTEMA DEL "MANUTENTORE UNICO".

Tra

La Corte dei conti, rappresentata dal Dirigente generale della Direzione Generale Affari Generali Dott. Laura CICCHETTI,

e

l'AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentata dal direttore della Direzione dei Servizi al Patrimonio, Dott. Massimo GAMBARDELLA,

Premesso che

- con l'articolo 12, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (11G0146) (GU Serie Generale n.155 del 06-07-2011), è stato istituito il sistema del c.d. "Manutentore Unico", prevedendo che l'Agenzia del Demanio opera come decisore della spesa per gli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati sugli immobili, sia di proprietà dello Stato che di terzi, in uso alle Amministrazioni Pubbliche (esclusi Ministero della Difesa e MiBAC) ed è anche Centrale di committenza per la stipula di Accordi Quadro riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure a evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5, del suddetto articolo 12, l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- il MEF - Ufficio Legislativo Finanze, con nota prot. 444 del 13 febbraio 2013, ha precisato che la Corte dei conti risulta non compresa tra le amministrazioni tenute al ricorso al sistema del "Manutentore Unico", in quanto Organo a rilevanza costituzionale dotato, peraltro, di una particolare autonomia finanziaria ed organizzativa;
- la Corte dei conti, dovendo provvedere a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse sedi regionali, ritiene opportuno, al fine di semplificare le procedure di affidamento dei lavori, utilizzare,

comunque e autonomamente, il sistema del “Manutentore Unico”, mediante un apposito accordo con l’Agenzia del Demanio che consenta l’abilitazione sull’applicativo dedicato (Portale PA - PTIM), al personale del competente servizio della Direzione Generale gestione affari generali;

- l’Agenzia del Demanio, con apposite Linee Guida v. 4 del 28.02.2018, ha regolamentato e descritto i principi generali e le istruzioni operative per l’avvio e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dello Stato, ovvero di proprietà di terzi, in uso alle amministrazioni dello Stato;
- gli interventi manutentivi realizzabili mediante ricorso agli Operatori del Manutentore Unico attengono esclusivamente ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle categorie OG1, OG2 e OG11, aventi importo di progetto dai 5.000 ai 2.000.000 euro (con il limite pari ad euro 500.000 nel caso in cui l’intervento abbia ad oggetto lavorazioni afferenti alla categoria OG2);
- i vigenti Accordi Quadro, sottoscritti dall’Agenzia del Demanio all’esito di una procedura di gara aperta, suddivisi per fasce di importo ed ambiti territoriali, hanno validità fino al 2 maggio 2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza della Corte dei conti in ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi, di cui al punto 3.2 delle “LINEE GUIDA SISTEMA ACCENTRATO delle MANUTENZIONI”, e relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Amministrazione, tramite il sistema del “Manutentore Unico”.
2. A parziale deroga del punto 3.1 delle già citate Linee guida e, comunque, in aderenza del parere del MEF - Ufficio Legislativo Finanze, n. 444 del 13 febbraio 2013, la Corte dei conti nell’ambito del proprio Servizio Tecnico e del Servizio affari amministrativi e attività negoziale, con personale interno, viene autorizzata ad utilizzare la piattaforma in questione, limitatamente all’individuazione dell’aggiudicatario del lotto pertinente ai lavori di cui trattasi, ai fini del successivo affidamento per l’esecuzione dell’intervento infrastrutturale.

Art. 3

Attività di competenza dell’Agenzia del Demanio

1. L’Agenzia, nell’esercizio delle proprie funzioni di Centrale di Committenza, fornisce supporto alla Corte dei conti limitatamente alle attività necessarie all’affidamento dell’intervento mediante il modulo “PTIM-Gestione Contratti”, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione dell’intervento.

Art. 3 bis

(Attività di competenza della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti provvede, in autonomia, ad acquisire gli eventuali pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere; inoltre cura gli eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l’impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo (fase di progettazione e fase di esecuzione e collaudo).

ART. 4

(Oneri finanziari)

1. Tutti gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi, di cui al precedente art. 2, sono a carico della Corte dei conti, ivi compresi quelli derivanti per riserve all’impresa, competenze professionali, collaudi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, così come le spese legali e di giudizio, quelle derivanti da accordi bonari e per pubblicità.

ART. 5

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi infrastrutturali in questione, la Corte dei conti stipula un contratto di affidamento dei lavori, con uno degli operatori con i quali l’Agenzia ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro relativamente al lotto d’interesse. A tal fine la Corte dei conti utilizza l’apposito applicativo informatico predisposto dall’Agenzia (PTIM - Gestione Contratti), rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allo stesso allegata.
2. In particolare, la Corte dei conti, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle

Regioni limitrofe e, in assenza, da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6

(Utilizzo di professionisti da parte dell'Amministrazione)

1. La Corte dei conti ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico interno alla struttura utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. Ove non possibile per carenza di personale interno, la Corte dei conti, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento all'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali o disponibilità del personale tecnico interno, può procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dell'Amministrazione, gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale di secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7

(RUP e Direzione lavori)

- 1 La Corte dei conti nomina il Responsabile del Procedimento, nonché i funzionari incaricati di svolgere le attività oggetto della presente convenzione e procede alla scelta degli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione cui affidare i compiti di consulenza e/o supporto di natura tecnica.
- 2 L'Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza, vengono nominati per ogni singolo intervento.
- 3 Il Collaudo/Regolare Esecuzione statico e/o tecnico-amministrativo dei lavori è effettuato dalla Corte dei conti mediante la Direzione dei Lavori, considerato il limitato importo dei lavori, e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero da apposito collaudatore nominato secondo normativa vigente.

ART. 8
(Maggiori oneri)

1. Eventuali maggiori oneri finanziari conseguenti ad eventuali perizie suppletive e/o di variante, sono approvati e finanziati dalla Corte dei conti con oneri a carico della stessa in modo che la funzionalità dell'intervento non risulti pregiudicata. È onere della Corte dei conti provvedere alla tempestiva gestione a sistema delle suddette perizie suppletive/varianti, comunicando all'Agenzia ove necessario, l'eventuale rimodulazione dell'importo finale.

ART. 9
(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi di cui alla Convenzione, sono effettuati tramite appositi ordini di pagamento a cura della Corte.

ART. 10
(Normativa di riferimento)

1. Per l'esecuzione delle opere di che trattasi e, quindi, ai fini dell'individuazione della normativa di riferimento del presente documento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di Opere Pubbliche di competenza statale, nonché quelle che, successivamente alla data di stipula del presente atto, saranno vigenti, ivi comprese le disposizioni di cui alla legge n. 190 del 06.11.2012.

ART. 11
(Comunicazioni)

1. I rapporti tra la Corte dei conti e l'Agenzia sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

ART. 12
(Controversie)

1. Le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa per la definizione delle contestazioni che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia della presente convenzione, previo parere reso da apposita Commissione composta da due membri scelti dai contraenti e da un Presidente nominato di comune accordo dalle parti stesse.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104

ART. 13
(Spese di registrazione)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ex art. 5 - comma 11 - del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

ART. 14
(Efficacia)

1. La presente convenzione è efficace solo dopo la sua approvazione da parte dell'Amministrazione con apposito provvedimento tempestivamente comunicato all'Agenzia.
2. La stessa ha durata corrispondente alla validità degli Accordi Quadro vigenti nonché a quella degli Accordi Quadro che saranno successivamente sottoscritti.
3. Resta ferma la possibilità in qualsiasi momento, su intesa delle parti, di rescindere la presente Convenzione ovvero modificarne i contenuti.

Roma, li 28 gennaio 2021

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER LA CORTE DEI CONTI

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Laura CICCHETTI

PER L'AGENZIA DEL DEMANIO

DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO
Dott. Massimo GAMBARDELLA